

REGOLAMENTO (CE) N. 1467/2003 DELLA COMMISSIONE
del 19 agosto 2003

**recante modifica del regolamento (CE) n. 1898/97 per quanto riguarda le modalità d'applicazione,
per il settore delle carni suine, del regime previsto nel quadro dell'accordo europeo con la Polonia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 2003/263/CE del Consiglio, del 27 marzo 2003, relativa alla firma e alla conclusione di un protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando quanto segue:

- (1) All'atto dell'ultima modifica del regolamento (CE) n. 1898/97 della Commissione, del 29 settembre 1997, che stabilisce le modalità d'applicazione, per il settore delle carni suine, del regime previsto nel quadro degli accordi europei con la Bulgaria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Romania, la Repubblica di Polonia e la Repubblica d'Ungheria ⁽²⁾, apportata con il regolamento (CE) n. 1160/2003 ⁽³⁾, sono stati erroneamente omessi i codici della nomenclatura combinata di taluni prodotti figuranti all'allegato A b) del protocollo accluso alla decisione 2003/263/CE. Occorre pertanto modificare la parte B dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1898/97.

- (2) Conformemente alla notifica, nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽⁴⁾, dell'accordo con la Polonia, il protocollo accluso alla decisione 2003/263/CE, è entrato in vigore il 1° aprile 2003. Occorre che anche la presente modifica sia applicabile a decorrere da tale data.
- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I, parte B, del regolamento (CE) n. 1898/97 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° aprile 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 agosto 2003.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 97 del 15.4.2003, pag. 53.
⁽²⁾ GU L 267 del 30.9.1997, pag. 58.
⁽³⁾ GU L 162 dell'1.7.2003, pag. 35.

⁽⁴⁾ GU L 97 del 15.4.2003, pag. 72.

ALLEGATO

«B. PRODOTTI ORIGINARI DELLA POLONIA

N. d'ordine	Gruppo	Codice NC	Designazione delle merci ⁽¹⁾	Aliquota del dazio applicabile (% di NPF)	Quantitativo annuo dall'1.7.2003 al 30.6.2004 (tonnellate)	Aumento annuo (tonnellate)	Disposizioni specifiche
09.4806	7	ex 1601 00 ex 1602 1602 41 10 1602 42 10 ex 1602 49	Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di questi prodotti, eccettuato il codice NC 1601 00 10 Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue della specie suina: — prosciutti e loro pezzi, della specie suina domestica — spalle e loro pezzi, della specie suina domestica — altre, compresi i miscugli, ad eccezione del codice NC 1602 49 90	Esenzione	20 800	1 600	(²)
09.4820	8	0103 92 19	Animali vivi della specie suina domestica	Esenzione	1 750		(²)
09.4809	9	ex 0203 ex 0210 0210 11 0210 12 0210 19	Carni di animali della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate Carni di animali della specie suina: — prosciutti, spalle e loro pezzi, non dissotati — pancette (ventresche) e loro pezzi — altre	Esenzione	39 000	3 000	(²) (³) (²)

(¹) Indipendentemente dalle regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Qualora vengano menzionati codici ex NC, l'applicabilità del regime preferenziale è determinata in base al codice NC e alla designazione corrispondente, considerati congiuntamente.

(²) Questa concessione si applica soltanto ai prodotti che non fruiscono di alcuna sovvenzione all'esportazione.

(³) Esclusi i filetti presentati separatamente.»